DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015- Sezione II
Misure per la valorizzazione immobiliare e immobiliare

Art. *23* ***Valorizzazione patrimonio mobiliare***	
1. Al fine di valorizzare Poste italiane S.p.a., assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell'onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili: a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane s.p.a., approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace sino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquiennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014; b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 cui si provvede	**Valorizzazione patrimonio mobiliare**

nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale. 2. Il contratto di programma di cui al comma 1, lett. b), è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dell'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei pareri di cui al precedente periodo ed, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di esso sia espresso, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non vincolante delle competenti commissioni parlamentari. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere. Nel caso in cui il fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro e non oltre il termine di quarantancinque giorni dalla presentazioni della richiesta. 3. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti "un quarto".	
Sezione III **<u>Misure di settore - Ministeri</u>**	
Art .24 ***Dotazioni di bilancio dei Ministeri*** 1. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e cassa relative alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. ... allegato alla presente legge.	